

## SCHEDA N. 25 – SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

### SICUREZZA DEL TRATTAMENTO



#### Principio di sicurezza nell'art. 32 del GDPR



in base al quale il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento



tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche



mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

### MISURE DI SICUREZZA CHE COMPREDONO

**LA PSEUDONIMIZZAZIONE E  
LA CIFRATURA DEI DATI  
PERSONALI**

**LA CAPACITÀ DI ASSICURARE SU  
BASE PERMANENTE LA  
RISERVATEZZA, L'INTEGRITÀ, LA  
DISPONIBILITÀ E LA RESILIENZA DEI  
SISTEMI E DEI SERVIZI DI  
TRATTAMENTO**

**LA CAPACITÀ DI  
RIPRISTINARE  
TEMPESTIVAMENTE LA  
DISPONIBILITÀ E L'ACCESSO  
DEI DATI PERSONALI IN CASO  
DI INCIDENTE FISICO O  
TECNICO**

### UNA PROCEDURA PER TESTARE, VERIFICARE E VALUTARE

regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

### ARTICOLO 25 REGOLAMENTO



**Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita**



**ACCOUNTABILITY - RESPONSABILIZZAZIONE**